Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 3 giugno 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(2956)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. **1559.**

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato in Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Bergamo una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data, la scuola tecnica industriale statale di Bergamo è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   disegnatore meccanico;
   meccanico;
   tornitore meccanico.

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   istallatore elettricista bassa tensione;
   avvolgitore elettricista.

3. Scuola professionale per l'industria idraulica, con sezioni per:
   impiantista idraulico sanitario;
   impiantista idraulico riscaldamento.

4. Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per:
   disegnatore edile;
   assistente edile.

5. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   modellista da fonderia.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; tecnologia; meccanica; disegno tecnico; elettrotecnica; impianti elettrici; macchine elettriche; costruzioni; disegno; storia dell'arte; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3 saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 45.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 172. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Bergamo

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A.* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*, Gruppo *A.* Gradi dal 10° al 6°	7
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B.* Gradi dall'11° all'8°	8
4. Segretario economo .	Gruppo *B.* Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C.* Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 335 ore settimanali)		22
7. Istruttori e assistenti		10
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		7

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1560.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato in Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Belluno una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale aggregata all'Istituto tecnico industriale statale di Belluno è soppressa.

Con la stessa decorrenza le scuole tecniche industriali statali di Feltre e Pieve di Cadore sono trasformate in scuole professionali staccate dell'Istituto professionale di Belluno. Le scuole secondarie di avviamento professionale annesse alle predette scuole tecniche continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di ciascuna di esse rimane affidata al direttore incaricato della scuola professionale staccata.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
attrezzista calibrista;
tornitore.

2. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
disegnatore edile.

3. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore bassa tensione.

4. Scuola professionale per l'industria dell'abbigliamento, con sezioni per:
cucitrice di biancheria;
sarta per donna.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituenti, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; scienze applicate; tecnologia meccanica; laboratorio tecnologico; tecnologia dei materiali ed elementi di costruzioni; disegno architettonico; disegno di costruzioni: disegno tecnico; tecnologie elettriche e impianti; misure elettriche; elettrotecnica, disegno professionale; contabilità aziendale; francese; merceologia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rapresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 33.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 173. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Belluno

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*, Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	5
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	7
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 250 ore settimanali)		15
7. Istruttori e assistenti		7
8. Applicati .		2
9. Persone di servizio		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. **445**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad accettare una donazione.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 300.000 (trecentomila), disposta in suo favore dal prof. Ernesto Pontieri ad incremento del capitale del « Premio Maria Pontieri ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 220. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. **446**.

Abrogazione e sostituzione dello statuto della Fondazione « Carlo Piaggio », con sede presso l'Università degli studi di Genova.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato e sostituito lo statuto della Fondazione « Carlo Piaggio », con sede presso l'Università degli studi di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 221. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. **447**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad accettare un legato.

N. 447 Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Genova viene autorizzata ad accettare un legato consistente in beni immobili del valore complessivo di L. 8.000.000 (otto milioni) circa, disposto in suo favore dalla signora Emma Morselli vedova Ascari, per l'istituzione di una o più « Borse di studio dott. Mario Celso Ascari ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 222. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1955.

Determinazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di Mignanego della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488 e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, recanti modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali;

Riconosciuto che nel comune di Mignanego, della provincia di Genova, il costo dell'alimentazione risulta particolarmente elevato;

che detto Comune risulta collegato con il rispettivo capoluogo di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, e che può quindi considerarsi formante con il proprio capoluogo, dal quale non dista più di 30 chilometri, un unico centro economico;

che pertanto si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nel comune di Mignanego, l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1955, nella misura prevista per i personali con sede di servizio nel comune di Genova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1955
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 1

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1955.

Istituzione di una Agenzia consolare in Santiago de Los Caballeros alle dipendenze del Consolato d'Italia in Ciudad Trujillo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Santiago de Los Caballeros alle dipendenze del Consolato d'Italia in Ciudad Trujillo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1955

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1955
Registro n. 59 *Esteri, foglio n.* 270. — BARNABA

(2857)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1955.

Istituzione di una Agenzia consolare in Sousse alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Tunisi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Sousse alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Tunisi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1955

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1955
Registro n. 59 *Esteri, foglio n.* 271. — BARNABA

(2856)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1955.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa Muratori e Carpentieri « C.M.C. » di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 22 novembre 1954, con il quale la Cooperativa Muratori e Carpentieri « C.M.C. » di Brescia fu posta in liquidazione coatta amministrativa ed il geometra Flaviano Lantieri fu nominato commissario liquidatore della Società stessa;

Viste le note 21 febbraio 1955 del suddetto liquidatore e 31 marzo successivo del Prefetto di Brescia;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Sportoletti è nominato commissario liquidatore della Cooperativa Muratori e Carpentieri « C.M.C. » di Brescia, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del geometra Flaviano Lantieri, di cui sono accettate le dimissioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1949, con il quale il sen. avv. Nicola Angelini venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Puglia;

Considerato che il sen. avv. Angelini ha rassegnato le dimissioni per incompatibilità parlamentare;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il conte Francesco Del Balzo di Presenzano è nominato presidente della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2770)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1952, con il quale i signori avv. Gaetano Aiuti e rag. Luigi Mittone vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Latina;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche, per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Gaetano Aiuti ed il rag. Luigi Mittone sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2765)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1922, n. 919, con cui viene eretto in ente morale l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che approva il nuovo statuto dell'Ente;

Visto il proprio decreto 16 novembre 1954, sulla composizione del Consiglio generale dell'Ente stesso, per il triennio 16 novembre 1954-15 novembre 1957;

Ritenuta la necessità di sostituire il consigliere Alberto Paveri Fontana, rappresentante del Ministero degli affari esteri, destinato all'estero, giusta la comunicazione fatta dallo stesso Ministero;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovanni Vincenzo Soro è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del consigliere Alberto Paveri Fontana.

Roma, addì 23 maggio 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

(2858)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1955.

Costituzione della Commissione arbitrale per le controversie relative alla lavorazione ed alla messa in opera di manufatti di cotone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista l'istanza del Cotonificio Ronzoni, con la quale viene chiesto che la controversia in atto tra il Cotonificio stesso e il Comitato UNRRA-Tessile sia sottoposta al giudizio del Comitato arbitrale previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 301;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 301, riguardante la disciplina della lavorazione e della messa in opera di materie prime e manufatti ceduti dall'UNRRA al Governo italiano;

Ritenuto che ai sensi dell'art 2 del citato decreto legislativo occorre provvedere alla nomina di una Commissione arbitrale in materia di manufatti di cotone;

Decreta:

E' nominata la Commissione arbitrale per le controversie relative alla lavorazione ed alla messa in opera di manufatti di cotone, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 301, così costituita:

Presidente:

S. E. Acampora dott. Francesco, magistrato.

Membri:

Messineo prof. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Tumidei on. prof. Cesare, in rappresentanza dell'industria cotoniera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(2859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casape (Roma) di un mutuo di L. 1.914.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2893)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 64, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Percile (Roma) di un mutuo di L. 1.875.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2895)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 80, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 8.025.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2898)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte (Chieti) di un mutuo di L. 1.087.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2901)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2908)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) di un mutuo di L. 2.175.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2932)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano di Napoli (Napoli) di un mutuo di L. 2.325.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2933)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Drenchia (Udine) di un mutuo di L. 2.554.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2896)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 170 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serrata (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2900)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montignoso (Massa Carrara) di un mutuo di L. 2.447.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2914)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 90, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Penne (Pescara) di un mutuo di L. 5.925.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2927)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.518.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2891)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Varapodio (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.492.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2892)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Torremaggiore

Con decreto Ministeriale in data 22 marzo 1955, numero 63649/12291, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Eccellente Fabrizio fu Salvatore della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » tronco rurale di San Paolo di Civitate e Torremaggiore, estesa mq. 132, riportati nel catasto terreni alla particella n. 13 (parte) del foglio di mappa n. 25, nonchè nella planimetria del tratturo con il n. 113.

(2609)

Estensione del divieto di pesca in un tratto del fiume Arno interessante il comune di Firenze

Il divieto di pesca, ad eccezione di quella esercitata con la canna ad un solo amo, in un tratto del fiume Arno, interessante il comune di Firenze, di cui al decreto Ministeriale 11 giugno 1953, viene esteso fino al ponte della Vittoria.

(2801)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro novennale 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1959) n. 7537, capitale nominale L. 15.000, a favore di Spinelli Livia fu Francesco maritata Sabbatini, domiciliata a Pesaro, con usufrutto vitalizio ad Antinori Adolfo fu Augusto e col pagamento degli interessi in Ancona.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 4 gennaio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(331)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	159560	560 —	Riva Tarcisio fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Ermoli *Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio.	Riva Tarcisio fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Ermoli *Carlotta Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio.
Id.	159666	535 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221067	560 —	Riva Tarcisio, Cesare, Antonio e Maria fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Ermoli *Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio, con usufrutto a quest'ultima.	Riva Tarcisio, Cesare, Antonio e Maria fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Ermoli *Carlotta Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio, con usufrutto a quest'ultima.
Id.	221068	535 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. Q. 5 % (1950)	1171	2.250 —	Safina *Antonino* e Giovanna fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Castiglioni Eugenia fu G. Battista vedova Safina Luigi, dom. a Prato.	Safina *Antonio* e Giovanna fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	188177	4.000 —	Fassetta Alessandro fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto a Brida *Elisa* fu Giovanni, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Brida *Elisabetta* fu Giovanni, dom. a Genova.
Id.	188178	2.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 maggio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2373)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,88	634,50	145,80
» Firenze	624,80	631 —	145,70
» Genova	624,88	634,50	145,78
» Milano	624,91	634,15	145,79
» Napoli	624,80	631,70	145,70
» Palermo	624,88	634,50	145,80
» Roma	624,90	634,50	145,80
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,88	—	145,70
» Venezia	624,90	634,40	145,90

Media dei titoli del 1° giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63 —
Id. 3,50 % 1902	60,80
Id. 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	82,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,20
Id. 5 % 1936	93,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 1° giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	634,32
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,73

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1955, registro n. 19, foglio n. 261, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Pietro Giannone avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 14 marzo 1953, n. 2516, con il quale è stata negata al ricorrente la nomina a direttore stabile nelle scuole di avviamento professionale.

(2864)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Banca popolare cooperativa di Arienzo - società cooperativa con sede in Arienzo (Caserta), da parte della Banca di Nola - società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli), e sostituzione di quest'ultima azienda nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Arienzo (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 48, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 29 dicembre 1954;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 13 febbraio 1955 e 6 marzo 1955, dalle assemblee dei soci della Banca popolare cooperativa di Arienzo, società cooperativa con sede in Arienzo (Caserta) e della Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli);

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare cooperativa di Arienzo, società cooperativa con sede in Arienzo (Caserta), da parte della Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli).

La Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli) è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Arienzo (Caserta).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(2861)

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Salandra (Matera) al Banco di Napoli, sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Salandra (Matera) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Salandra (Matera) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(2848)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico verificatore dei decessi del comune di Trieste.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto della prefettura di Trieste in data 20 agosto 1954, n. 9212/5451, col quale è indetto pubblico concorso a due posti di medico verificatore dei decessi del comune di Trieste;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di medico verificatore dei decessi del comune di Trieste è costituita come appresso:

Presidente:

Macciotta dott. Pensiero, vice prefetto.

Componenti:

Zacchi prof. Cesare, docente in igiene;
Lovisato prof. Lucio, docente in patologia medica;
Nuzzolillo dott. Luigi, medico provinciale;
Boari prof. Danilo, ufficiale sanitario.

Segretario:

Pierotti dott. Oreste.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2653)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a duecentoquattro posti di vigile del fuoco permanente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertata la disponibilità di posti esistenti negli organici dei Corpi dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoquattro posti di vigile del fuoco permanente, ripartiti come segue:

1) ottanta posti per autista;
2) dieci posti per motorista;
3) dieci posti per tornitore-fresatore;
4) cinque posti per saldatore elettrico o ossiacetilenico;
5) cinque posti per battilamiera;
6) quattordici posti per aggiustatore-meccanico;
7) dieci posti per elettricista;
8) dieci posti per elettrauto;
9) dieci posti per verniciatore;
10) cinquanta posti per muratore, falegname, carpentiere, idraulico, tappezziere, tubista, carrozziere, radiatorista, padrone di barca, motorista navale e motoscafista.

I posti che rimanessero eventualmente vacanti in ciascuna delle predette specialità di mestiere saranno ricoperti con concorrenti idonei appartenenti alle altre, secondo l'ordine delle graduatorie comparate.

Art. 2.

Per partecipare a detto concorso è necessario che l'aspirante abbia appartenuto, per almeno un anno, ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario e sia, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data del presente bando il 21° anno di età e non superato il 25°, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni trenta. Per il personale, che, alla data del presente bando, presti servizio in qualità di vigile volontario continuativo o temporaneo, il requisito dell'età deve essere posseduto sotto la data in cui è stato chiamato in servizio continuativo o temporaneo;

b) aver assolto gli obblighi di leva;

c) aver conseguito il compimento superiore degli studi elementari (5ª elementare) in una scuola dell'ordine elementare;

d) esercitare uno dei mestieri di cui al precedente art. 1;

e) essere in possesso della piena incondizionata idoneità fisica ai servizi di istituto ed avere una statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,80;

f) aver sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dalle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici ed appartenere a famiglia di buona reputazione. Per i coniugati, il requisito della buona condotta e della buona reputazione è richiesto anche per la moglie e per la famiglia di questa;

g) non avere subito condanne per delitti dolosi;

h) non essere stati riformati dalle Forze armate dello Stato, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo;

i) essere in possesso, almeno, della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio.

Art. 3.

I requisiti richiesti, ad eccezione del limite di età, debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi, per la nomina a vigile permanente.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi, dovranno essere presentate ai Comandi dei Corpi vigili del fuoco entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti nelle domande dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 25° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di un requisito che consente l'elevazione del limite di età, dovranno specificatamente indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso, almeno, della patente di primo grado a condurre autoveicoli con motore a scoppio, con la specifica indicazione degli estremi di rilascio (numero e data);

la specifica indicazione dell'appartenenza, per almeno un anno, ad un Corpo dei vigili del fuoco (qualifica e periodi);
il mestiere per il quale intendono partecipare.

Le domande, infine, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per il personale in servizio continuativo o temporaneo è sufficiente il visto del comandante del Corpo, presso cui presta servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui sopra.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti, in competente bollo, prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per il reclutamento del personale permanente. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in competente bollo e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

3) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare, rilasciato dal competente distretto militare;

5) certificato attestante il possesso della licenza della classe 5ª elementare;

6) patente per auto o dichiarazione contenente gli estremi del rilascio (numero e data), compilata dalla competente prefettura;

7) stato di famiglia (esclusivamente da parte degli aspiranti che risultino coniugati).

Art. 8.

Prima della prova scritta di esame, gli aspiranti ammessi al concorso saranno sottoposti all'accertamento definitivo dell'idoneità fisica a mezzo di apposita Commissione medica che sarà presieduta dall'ispettore sanitario dei Servizi antincendi e composta di due medici nominati dal Ministero dell'interno.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Art. 9.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale insindacabile.

Art. 10.

Le prove di esame, da svolgersi secondo le modalità prescritte nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, consistono in:

1. Una prova scritta su tema narrativo.
2. Una prova consistente in un saggio di mestiere.
3. Una prova orale sul seguente programma:

aritmetica e geometria: le quattro operazioni sui numeri interi e decimali. Nozioni sulle figure geometriche piane e sui solidi geometrici (triangolo, quadrato, rettangolo, rombo, trapezio, cerchio e circonferenza, cubo, parallelepipedo, prisma, piramide, cono, sfera);

storia: elementi di storia limitatamente alla conoscenza sommaria delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

geografia: nozioni elementari sulla geografia politica d'Italia;

tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica.

4. Esperimento ginnico professionale consistente nelle seguenti prove:

1) salto in alto con pedana, non minore di mt. 0,90;
2) salto in lungo non minore di mt. 3,50;
3) corsa veloce di mt. 100 in non più di 16";
4) arrampicata alle funi con le sole braccia;
5) getto del peso (kg. 5) mt. 9;
6) traslocazione sull'asse di equilibrio;
7) salita sulla scala italiana controventata;
8) salita di una scala aerea di mt. 20;
9) lancio nel telo da salto da mt. 3 di altezza;
10) nuoto;
11) prova di attitudine ginnica.

Art. 11.

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 12.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, da nominarsi con decreto del Ministero dell'interno.

Art. 13.

La graduatoria, per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso, è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore, nonchè quelle di cui all'art. 4 della legge 13 ottobre 1950, n. 913.

Art. 14.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministro per l'interno con provvedimento definitivo, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto Ministeriale allievi vigili del fuoco ed assegnati alle Scuole centrali antincendi per compiervi un corso d'istruzione, al termine del quale saranno sottoposti ad un esame finale

Art. 16.

Gli aspiranti che conseguiranno l'idoneità all'esame finale di cui al precedente articolo saranno assegnati, con decreto Ministeriale, ai Corpi dei vigili del fuoco.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei saranno ammessi a ripetere il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se nuovamente giudicati non idonei, verranno esonerati dal servizio.

Art. 17.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 13 maggio 1955

p. Il Ministro: BISORI

(2852)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 9, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal maestro Reickegger Pietro avverso il decreto Ministeriale del 18 maggio 1953, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico avanzato dallo stesso Reickegger contro la sua esclusione dal concorso magistrale speciale in lingua tedesca.

(2876)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 40212 in data 8 gennaio 1954, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 12441 in data 14 dicembre 1954 e la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Chiesi Giuseppe fu Antonio . . . punti 60,62
2. Fontanesi Ennio di Giovanni . . . » 55,03
3. Musatti Ermes di Giovanni . . . » 52,90
4. Baroni Sergio di Giacomo . . . » 51,40
5. Parisoli Umberto di Apollinare . . . » 51,34
6. Mazzini Pietro di Battista . . . » 51,08
7. Santini Orazio di Enrico . . . » 50,50
8. Paglia Gino fu Pietro . . . » 50,17
9. Annoni Bruno di Taltibio . . . » 49,60
10. Cadoppi Gino fu Alfredo . . . » 49,50
11. Malvica Pietro di Leonardo . . . » 49,47
12. Lodini Augusto fu Amedeo . . . » 49,40
13. Ferrari Franco fu Giuseppe . . . » 48,57
14. Prati Livio fu Giovanni . . . » 48,48
15. Bagnaschi Franco di Girolamo . . . » 48,30
16. Luppi Ugo fu Anacleto . . . » 47,67
17. Ferrari Isonzo fu Ostilio . . . » 47,65
18. Iemmi Giuseppe di Alfredo . . . » 46,11
19. Angeli Giovanni di Giuseppe . . . » 45,49
20. Beccari Gian Luigi di Pio . . . » 45,45
21. Paci Pietro fu Neporino . . . » 45,40
22. Boccazzi Bruno di Raffaele . . . » 45,19
23. Puglisi Luigi fu Arrigo . . . » 44,90
24. Corradini Luigi di Francesco . . . » 44,77
25. Fantuzzi Eros fu Azzio . . . » 44,64
26. Cottafavi Renato di Adalgisa . . . » 44,39
27. Barbaglio Dalmato di Pietro . . . » 44,07
28. Negri Ernestino di Francesco . . . » 43,56
29. Iotti Valerio di Artemio . . . » 43,15
30. Rompianesi Giovanni di Mario . . . » 43,11
31. Catellani Armando di Alderico . . . » 43,09
32. Corradini Luigi di Ercole . . . » 42,80
33. Fioroni Domenico di Prospero . . . » 42,40
34. Cigarini Giorgio fu Stanislao . . . » 42,17
35. Conconi Luigi di Domenico . . . punti 42,01
36. Rossi Giuseppe di Giovanni . . . » 41,09
37. Franceschini Giorgio fu Giovanni . . . » 40,80
38. Giaferrari Tobia fu Pietro . . . » 40,76
39. Lo Bello Guido di Salvatore . . . » 40,72
40. Innocenti Giuseppe di Eugenio . . . » 40,68
41. Paderna Angelo fu Valentino . . . » 40,46
42. Rossi Adolfo di Giovanni . . . » 40 —
43. Diannucci Rainiero di Nello . . . » 40 —
44. Mariani Renzo di Riziero . . . » 39,95
45. Agliardi Mario di Orazio . . . » 39,90
46. Canovi Ciro di Francesco . . . » 39,60
47. Gallingani Hermes di Aldo . . . » 38,70
48. Leri Giovanni di Luigi . . . » 38,51
49. Nizzoli Adriano di Bartolomeo . . . » 38,50
50. Cherubini Enrico di Daniele . . . » 37,43
51. Billi Osvaldo di Guido . . . » 37 —
52. Tommei Lino di Savino . . . » 36,77
53. Fontanesi Enzo fu Vittorio . . . » 35,60

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 13 maggio 1955

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a sei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953;

Viste le domande di ciascun candidato in ordine di graduatoria in rapporto alle sedi di preferenza in esse indicate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata;

1. Chiesi Giuseppe: Correggio (condotta 2ª);
2. Fontanesi Ennio: Cadelbosco Sopra (condotta 2ª);
3. Musatti Ermes: San Martino in Rio (condotta unica);
4. Baroni Sergio: Vetto (condotta unica);
5. Parisoli Umberto: Villaminozzo (condotta 2ª);
6. Mazzini Pietro: Ramiseto (condotta 2ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 13 maggio 1955

Il prefetto: NICOSIA

(2839)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.